

ARISTOFANE E LA LEGGE SULL' *EISANGELIA*

Nell'orazione in difesa di Eussenippo, pronunciata intorno al 330, Iperide cita, ai parr. 7-8, la legge in base alla quale dovevano essere giudicati attraverso la procedura dell'*eisangelia* coloro che si fossero macchiati di gravi reati contro lo stato. Secondo la sua citazione, il ricorso alla procedura in questione era previsto¹:

1 ἐάν τις τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καταλύῃ

2 ἢ συνίῃ ποι ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου

3 ἢ ἐταιρικὸν συναγάγῃ

4 ἢ ἐάν τις πόλιν τινὰ προδῶ ἢ ναῦς ἢ πεζὴν ἢ ναυτικὴν στρατιὰν

5 ἢ ῥήτωρ ὦν μὴ λέγῃ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων χρήματα λαμβάνων.

Il νόμος εἰσαγγελτικός ha suscitato infinite discussioni, come poche altre leggi ateniesi: le fonti non sono concordi in proposito² e di conseguenza varie sono state le proposte di ricostruzione per ciò che concerne sia la data dell'introduzione della legge, sia le eventuali successive modifiche, vuoi in merito al corpo giudicante, vuoi in merito ai reati che con la procedura in questione potevano essere perseguiti³. Sembra comunque certo che la legge, nella forma riportata da Iperide, debba risalire o al periodo immediatamente successivo alla prima rivoluzione oligarchica, del 411 a.C.⁴ (e que-

¹ Indico ciascuna clausola con un numero per rendere più agevole la comprensione di quanto segue.

² Della procedura dell'*eisangelia* parlano anche Polluce 8.52 e il Lessico Cantabrigense, s.v. εἰσαγγελία che riportano ambedue, ma in forma leggermente diversa, Teofrasto. In Polluce leggiamo: ἡ δ' εἰσαγγελία τέτακται ἐπὶ τῶν ἀγράφων δημοσίων ἀδικημάτων (...) ἐγίνοντο δὲ εἰσαγγελίαι καὶ κατὰ τῶν καταλύοντων τὸν δῆμον ῥητόρων, ἢ μὴ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ λεγόντων, ἢ πρὸς τοὺς πολεμίους ἄνευ τοῦ πεμφθῆναι ἀπελθόντων, ἢ προδόντων φρούριον ἢ στρατιὰν ἢ ναῦς, ὡς Θεόφραστος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ νόμων. In *Lex. Cant.* leggiamo: εἰσαγγελία. κατὰ καινῶν καὶ ἀγράφων ἀδικημάτων. αὕτη μὲν οὖν ἡ Καικιλίου δόξα. Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ Περὶ νόμων φησὶ γενέσθαι ἐάν τις καταλύῃ τὸν δῆμον ἢ ῥήτωρ <ὦν> μὴ τὰ ἄριστα συμβουλευῇ χρήματα λαμβάνων ἢ ἐάν τις προδιδῶ χωρίον ἢ ναῦς ἢ πεζὴν στρατιὰν ἢ ἐάν τις εἰς τοὺς πολεμίους ἀφικνῆται ἢ μετοικῇ παρ' αὐτοῖς ἢ στρατεύηται μετ' αὐτῶν ἢ δῶρα λαμβάνῃ.

³ La bibliografia in merito è vastissima: mi limito a ricordare il testo fondamentale di M. H. Hansen, *Eisangelia, The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians*, Odense 1975, e a rimandare alla bibliografia citata da N. Andriolo, *Εἰσαγγελία*, “Atti dell'Ist. Veneto di scienze, lettere ed arti” 154, 1995-1996, 174-193.

⁴ La data è stata sostenuta con autorevolezza da T. Thalheim, *Zur Eisangelie in Athen*, “Hermes” 37, 1902, 342-344; Id., *Eisangelie-Gesetz in Athen*, “Hermes” 41, 1906, 308-309 e accolta da R.J. Bonner- G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, I,

sto soprattutto per la presenza della clausola sulle eterie, che tanta parte avevano avuto nella prima rivoluzione), o al momento immediatamente successivo alla seconda, cioè dopo il 403⁵.

A favore della prima ipotesi Thalheim citava tre fonti che sembrano con ogni evidenza fare riferimento al testo iperideo, fonti che o vanno collocate anteriormente al 403, o riportano eventi anteriori a quell'anno; in particolare, dopo aver ricordato che un riferimento al *nomos* si legge in Lys. 30.26, da collocare nel 399, scriveva: “aber auch Xen. *Hell.* I 7,28: δεινὰ δ' ἄν ποιήσαιτε, εἰ δ' Ἀριστάρχῳ μὲν πρότερον τὸν δῆμον καταλύοντι, εἴτα δὲ Οἰνόην προδιδόντι Θηβαίοις πολεμίοις οὖσιν κτλ., aus der Rede des Euryptolemos im Arginussenprocess, giebt die beiden ersten Abschnitte des Gesetzes ihrem Hauptinhalte nach wieder (vgl. auch Ar. *Ran.* 361 f.)”⁶. Thalheim ricordava infine Lys. 20.10 e 13 che riecheggiano la prima e la terza clausola della legge⁷.

Sull'orazione di Lisia e sul passo senofonteo torneremo più oltre; la fonte su cui desidero richiamare l'attenzione in primo luogo è costituita dai versi 358-362 delle *Rane* in cui il corifeo vieta la partecipazione ai Misteri dell'Ade tra gli altri a chi

ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ἔν καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν
ἢ στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδ' εὐκόλως ἐστὶ πολίταις

Chicago 1930, 302-305, da A.W.R. Harrison, *The Law of Athens*, II, Oxford 1971, 52-53, da Hansen, *op. cit.* 17; da E.M. Carawan, *Eisangelia and Euthyna: the Trials of Miltiades, Themistocles and Cimon*, “GRBS” 28, 1987, 173.

⁵ E. Caillemer, *Eisaggelia*, D.A., II, I, 1892, 499; J. Carcopino, *L'ostracisme athénien*, Paris 1935, 249; G. Glotz, *La città greca*, trad. it., Torino 1948, 338; M. Ostwald, *The Athenian Legislation against Tyranny and Subversion*, “TAPhA” 86, 1955, 116-118; F. Sartori, *Le eterie nella vita politica ateniese del VI e V sec. a.C.*, Roma 1957, 126; C. Mossé, *Die politischen Prozesse und die Krise der athenischen Demokratie*, in *Hellenische poleis*, I, Berlin 1974, 166. D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978, 184-185 ritiene, pur ammettendo la mancanza di prove in tal senso, che il ricorso all'*eisangelia* per determinati reati, fino all'ultimo decennio del V secolo, non fosse regolamentato da una legge scritta, che sarebbe stata emanata durante la revisione e la reiscrizione delle leggi negli anni 410-403. R. Sealey, *Ephialtes, Eisangelia, and the Council*, in *Studies in honor of M. McGregor*, New York 1981, 128, accetta, per la presenza della clausola relativa alle eterie, l'ipotesi che la legge sia stata emanata nel 411/0 o intorno a questa data, e considera certo che sia stata ripubblicata, forse in forma modificata, al tempo della riedizione delle leggi tra il 403 e il 399. L. Piccirilli, *'Eisangelia' e condanna di Temistocle*, “CCC” 4.3, 1983, 335 ritiene che la formulazione della legge risalga probabilmente a una data collocabile tra il 411/0 e il 403/2, anche se in n. 17 osserva che la clausola relativa alle eterie induce a ritenere che la legge vada annoverata fra le riforme che seguirono la caduta del governo dei Quattrocento. Non prende posizione Andriolo, *art. cit.* 177.

⁶ “Hermes” 1902, 342.

⁷ *Ibidem* 341. In “Hermes” 1906, 308 aggiungeva anche il par. 5.

ἀλλ' ἀνεγείρει καὶ ῥίπτει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν,
 ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται
 ἢ προδίδωσι φρούριον ἢ ναῦς...

Recentemente nel commento al v. 362 R. Kassel⁸ deplorava che il suggerimento volto ad istituire un collegamento⁹ tra il verso stesso e il *nomos* iperideo non fosse stato preso in considerazione nel dibattito sulla datazione del *nomos* stesso. Suggeriva altresì che maggiore attenzione avrebbe meritato anche la concordanza con il dettato della clausola 5 dell'espressione ῥήτωρ ὢν del v. 367.

L'accenno di Kassel è stato ripreso da H. Wankel¹⁰, il quale peraltro correttamente ricorda che Thalheim aveva citato il v. 362 (sic)¹¹ delle *Rane* in proposito, sia pure solo di sfuggita. Wankel si sofferma poi in particolare sul verso 367, che vieta la partecipazione al coro degli iniziati a chi τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτ' ἀποτρώγει, all'interno del quale mette in luce l'espressione ῥήτωρ ὢν che considera un indubbio riferimento all'analoga espressione della clausola 5 della legge. Le conclusioni di Wankel, che mi sembra possano essere condivise, sono state accolte da M. Stein¹² in un articolo in cui confuta, a ragione, una serie di correzioni al testo iperideo della legge proposte da B. Marzullo¹³ (cui rimprovera di non aver tenuto conto del lavoro di Wankel), e sono state accettate da ultimo da A.H. Sommerstein¹⁴.

Che peraltro i versi delle *Rane* non fossero stati presi in considerazione agli effetti della datazione della legge non è esatto: non pochi anni orsono scrivevo che i versi 358-362 della commedia inducono a collocare la emanazione del *nomos* iperideo al 411/0, in quanto si possono riscontrare nei versi in questione echi di quasi ciascuna delle clausole della legge; in particolare le clausole 4 e 5 sembrano con evidenza riecheggiate rispettivamente nei versi 362 e 361¹⁵. Scrivevo anche che “la prima clausola e la se-

⁸ *Zu den 'Fröschen' des Aristophanes*, “Rh. Mus.” 137, 1994, 43.

⁹ Kassel cita in proposito i commenti alla commedia di T. Kock, *Ausgewählte Komödien des Aristophanes, Die Frösche*, Berlin 1881, 90 e di T.G. Tucker, London 1906 (q.n.v.)

¹⁰ *Zur Datierung des Eisangeliegesetzes: Aristophanes, Frösche 362 und 367*, “ZPE” 101, 1994, 19-23.

¹¹ Si veda oltre.

¹² *Anmerkungen zur Überlieferung des attischen Eisangeliegesetzes*, “ZPE”, 120, 1998, 19-22.

¹³ *Hypereid. IV 7-8*, “Museum criticum” 30-31, 1995-1996, 217-218.

¹⁴ *The Comedies of Aristophanes*, vol. 9, *Frogs*, Warminster 1996, 189-190.

¹⁵ ‘Eterie’ e gruppi politici nell'Atene del IV sec. a.C., Firenze 1971, 32-34. Aggiungevo che forse le clausole in questione potevano essere riecheggiate anche nel v. 358, ma una più attenta riflessione mi induce ora a ritenere che tale verso non contenga alcuna allusione al testo della legge; peraltro concordo con Sommerstein, *op. cit.* 187-188, il quale osserva che

conda possono riconoscersi nei versi 359 e 360¹⁶. Non mi ero soffermata sul v. 367.

Vorrei in questa sede ribadire la rilevanza del v. 361 e soffermarmi quindi sui vv. 359-360. Per ciò che concerne il v. 361 il riferimento al ῥήτωρ che non dà i migliori consigli al popolo perché corrotto mi sembra indubbio. A ragione del resto Thalheim citava, come si è visto, il verso in questione e a torto Wankel corregge Thalheim asserendo: “*Ran.* 361 f. offensichtlich ein Versehen ist, denn V. 361 hat keine Beziehung zum Eisangeliegesetz”¹⁷. Le affinità con la clausola 5 della legge sono tanto più evidenti se si interpreta, come mi sembra certo, il participio ἄρχων non come termine tecnico, cioè come “essendo magistrato”¹⁸, ma come “essendo guida, capo” e τῆς πόλεως χειμαζομένης come dipendente da ἄρχων¹⁹. Ora è chiaro che colui che è alla guida, che è a capo di una città può essere anche un magistrato, ma è fin troppo noto che in Atene un politico influente, un ῥήτωρ, può non rivestire alcuna carica.

In quanto ai vv. 359-360 è evidente che il poeta fa riferimento ad una situazione contemporanea che gli spettatori ben conoscevano; anche se non è possibile individuare se avesse in mente in particolare un politico, o un gruppo di politici, che miravano a fomentare la *stasis* per il proprio utile, è un dato di fatto che in quei mesi la lotta tra le opposte fazioni era particolarmente viva. Era per di più nella memoria di tutti la funesta *stasis* che gli

coloro che qui vengono attaccati possono essere “either comic dramatists (...) , or politicians who make specious but ludicrously foolish proposals (...), or both; thus this line forms a bridge between the ‘comic’ and ‘civic’ sections of the proclamation”. Non so tuttavia se sia nel giusto Sommerstein quando, sempre a proposito del v. 358, accetta, in luogo di ποιούσι, la correzione ποιούντων (proposta da A. von Velsen, *Ranae*, Leipzig 1881 e da F.H.M. Blaydes, *Ranae*, Halle 1889); anche K. Dover, *Aristophanes Frogs*, Oxford 1993, 240, pur accettando il testo tradito, osserva che “Blaydes ποιούντων deserves serious consideration”.

¹⁶ *Ibidem* 33.

¹⁷ *Art. cit.* 21 n. 7.

¹⁸ Si vedano ad es. W.B. Stanford, *Aristophanes, The Frogs*, London 1958, che traduce ἄρχων con “while in office”, H. Van Daele, *Aristophane*, V, Paris 1973, che traduce “qui, magistrat dans la cité...”, Dover, *op. cit.* 241 che commenta: “‘when holding office’ (whether elected or appointed by lot)” e da ultimo Sommerstein, *op. cit.*, che traduce ἄρχων con “office-holder”.

¹⁹ Nel caso presente il confronto va fatto con *Vespe* 700 dove Bdelicleone dice al padre che egli πόλεων ἄρχων πλείστον non ne ricava alcun guadagno, o con *Vespe* 470 dove Aminia viene accusato dal coro di voler privare la città delle leggi, αὐτὸς ἄρχων μόνος. Bene traducono R. Cantarella, *Aristofane, Le commedie*, V, Milano 1964: “chi, al governo della nostra città...” e D. Del Corno, *Aristofane, Le Rane*, Milano, 1985: “chi, reggendo la città...”.

Ateniesi avevano sperimentato al tempo della prima κατάλυσις τοῦ δήμου, nel 411. Credo poi non sia un caso che il poeta ricorra, in questi versi, ad una immagine di Solone, là dove il poeta-legislatore si duole che la città sia “caduta nella malvagia schiavitù, che desta la sedizione civile e la guerra sopita” (ἡ στάσιν ἔμφυλον πόλεμόν θ' εὕδοντ' ἐπεγείρει)²⁰. Nello stesso tempo, mi sembra che l'espressione di Aristofane ricordi un passo di Teognide, là dove il poeta megarese (vv. 47-52) lamenta che non può vivere in pace una città, neppure se ora si trova πολλῇ ἐν ἡσυχίῃ, quando i κακοί mirano a guadagni (κέρδεα, che riprende l'espressione οἰκείων κερδέων εἵνεκα del v. 46) ottenuti a danno della comunità; da questo nascono στάσιές τε καὶ ἔμφυλοι φόνοι ἀνδρῶν μούναρχοί τε. Il concetto dunque espresso nei vv. 359-360 delle *Rane* ha dietro di sé una lunga storia. Mi sembra peraltro che la menzione della *stasis* attizzata e non spenta (e non a caso, credo, il poeta adopera il verbo καταλύω²¹) doveva indurre i suoi ascoltatori a ricordare quella che era la conseguenza prima della *stasis*, cioè la κατάλυσις τοῦ δήμου. In altri termini nei versi in questione credo siamo di fronte non tanto ad un riferimento puntuale alla legge sull'*eisangelia*, quanto ad un richiamo al fatto che gli Ateniesi si trovavano in una situazione che poteva preludere ad una nuova *katalysis*; in questo modo lo spettatore era preparato a comprendere i riferimenti che seguono.

Per concludere, poche parole sulle altre fonti utili per la datazione del *nomos*.

Già Thalheim aveva richiamato l'attenzione sull'orazione pseudolisiana *Per Polistrato*, pronunciata nel 410 o al più tardi l'anno successivo, nella quale vi sono alcuni riferimenti alla legge; in particolare, come si è visto, citava i paragrafi 5²², 10²³, 13²⁴, cui è da aggiungere il par. 20 dove l'ora-

²⁰ Solone, fr. 3 G.-P.² (4 W.²) vv. 18-19. La medesima espressione (τὴν στάσιν ἐγείρειν) ricorrerà in Platone (*Leg.* 856b) quando il filosofo, accingendosi a legiferare in merito ai reati relativi alla κατάλυσις τῆς πολιτείας, afferma che colui che asservisce le leggi conducendole sotto il potere degli uomini (ὃς ἂν ἄγων εἰς ἀρχὴν ἀνθρώπων δουλώται μὲν τοὺς νόμους) e rende lo stato suddito di una eteria (ἐταιρίας δὲ τὴν πόλιν ὑπήκοον ποιῇ) e facendo tutto questo con la violenza e risvegliando la guerra civile si pone contro le leggi (καὶ βιαίως δὴ πᾶν τοῦτο πράττων καὶ στάσιν ἐγείρων παρανομή), costui va ritenuto il peggior nemico della *polis*. Mi sembra evidente in Platone il ricordo delle clausole del νόμος εἰσαγγελτικός.

²¹ Καταλύω ricorre molto di frequente con il termine πόλεμος, ma questo è, per quanto mi risulta, il solo caso, relativamente alle fonti dei secc. VI-IV, in cui ricorre con στάσις.

²² Dove l'oratore afferma che a danneggiare la città è stato chi, durante il governo dei 400, μὴ τὰ ἄριστα ἤρξε τῇ πόλει.

²³ Dove si sostiene che non va riservato lo stesso trattamento a coloro che non hanno fatto le proposte più vantaggiose per il popolo (τοῖς εἰποῦσι περὶ τὸ πλεονεχέστερον μὴ τὰ ἄριστα) e a chi non ha presentato alcuna proposta.

tore sostiene che se qualcuno, μὴ τὰ ἄριστα λέγων, persuade gli Ateniesi, i responsabili non sono gli Ateniesi stessi, ma chi li inganna (ὁ ἐξαπατῶν). Tanto più probabile mi sembra che questo passo contenga un richiamo alla legge se è vero, come mi sembra, che, sulla base di quanto leggiamo in Dem. 20.100, 135 e 49.67²⁵, si può ragionevolmente ipotizzare che il *nomos* iperideo contenesse anche la clausola ἐάν τις τὸν δῆμον ὑποσχόμενος ἐξαπατήσῃ²⁶.

Per ciò che concerne il passo senofonteo sopra citato ritengo che di per sé, e indipendentemente da ogni altra fonte, il fatto che nel 406 si potesse fare riferimento ad un processo, avvenuto in una data non precisata tra il 411 e il 406 (ma propenderei per una data poco successiva al 411) in cui l'accusato era stato incolpato di κατάλυσις τοῦ δήμου e di aver consegnato una città al nemico, costituisca una prova sufficiente a favore della data alta per l'emanazione della legge citata da Iperide. L'obiezione che più volte è stata fatta contro questa data²⁷, vale a dire che gli Ateniesi non potevano aver emanato negli stessi mesi due norme contraddittorie come il νόμος εἰσαγγελτικός, in cui si prevede un processo per chi abbatta la democrazia, e il decreto di Demofanto, in cui si prescrive che chi si macchi di questo reato venga ucciso impunemente²⁸, non si dimostra valida in quanto, come cercherò di dimostrare in un prossimo lavoro, il νόμος εἰσαγγελτικός si applica quando la democrazia, pur in grave pericolo, non è stata ancora abbattuta, o quando, dopo una κατάλυσις, torna in vigore (si ricordi che elemento fondante della democrazia è che nessuno può essere ucciso ἄκριτος, senza processo), mentre il decreto di Demofanto è concepito per obbligare i cittadini, una volta che la democrazia sia stata abbattuta, a fare in modo, attraverso l'uccisione del tiranno, che essa venga restaurata: il decreto inoltre si applica anche quando la situazione è tale per cui il cittadino privato o il magistrato, avendo colto i sovvertitori della democrazia in flagranza di reato, si trovano a non avere altra scelta per salvare la costituzione che il ricorso all'azione violenta, salvo dover poi dimostrare davanti al tribunale che l'azione stessa era giustificata. Di conseguenza la legge sull'*eisangelia* e il decreto di Demofanto non solo possono coesistere, ma è necessario che coesistano, al fine che la costituzione democratica sia pienamente e in ogni circostanza tutelata.

²⁴ Dove si afferma che sono coloro che riducono il numero dei cittadini che καταλύουσι τὸν δῆμον.

²⁵ Si veda in particolare 49.67: νόμων ὄντων, ἐάν τις τὸν δῆμον ὑποσχόμενος ἐξαπατήσῃ, εἰσαγγελίαν εἶναι περὶ αὐτοῦ.

²⁶ Si veda in questo senso Hansen, *op. cit.* 14.

²⁷ Valga per tutti Ostwald, *art. cit.* 116.

²⁸ And. 1.96-98.

Pertanto, che al momento della seconda restaurazione democratica, immediatamente dopo il 403, la legge sull'*eisangelia* sia stata riesaminata e ripubblicata nella redazione definitiva, è quanto avevo già sostenuto, ammettendo anche la possibilità che fossero state aggiunte nuove clausole²⁹, né credo di dover modificare tale posizione³⁰; ribadisco tuttavia che le tre clausole fondamentali della legge (abbattimento della democrazia, consegna al nemico di città o forze militari, proposte dannose al popolo in seguito a corruzione) dovevano essere presenti nella redazione immediatamente successiva alla prima rivoluzione oligarchica.

CHIARA PECORELLA LONGO

²⁹ *Op. cit.* 35 n. 1.

³⁰ Che in qualche modo la restaurazione democratica del 403 possa aver apportato alla legge modifiche, procedurali e/o di contenuto, è opinione da molti condivisa. Si veda ad es. Sealey, *art. cit.* 128.